

Al Ministro della Pubblica Istruzione

viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

ATTO DI DIFFIDA

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona del suo Segretario nazionale in carica Giorgio Vilella, domiciliata ai fini del presente procedimento in via san Biagio 8 – 35121 Padova,

PREMESSO

- che l'istante ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso codesto Ministero per l'annullamento della nota 3 ottobre 2002, prot. n. 2667, e della direttiva 3 ottobre 2002, prot. 2666, aventi a oggetto l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ricorso spedito con lettera raccomandata A/R in data 11 aprile 2003 e pervenuta a codesto Ministero il successivo 15 aprile 2002;
- che in data 12 settembre 2003 l'istante procedeva a far notificare a codesto Ministero atto di interpellanza, per conoscere – ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971 – se il predetto ricorso fosse stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere;
- che in seguito alla risposta sostanzialmente negativa di codesto Ministero, inviata con lettera del Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio – Ufficio IX, del 13 ottobre 2003, prot. 3188/03, la ricorrente Unione procedeva, in data 8 novembre 2003, al deposito diretto al Consiglio di Stato del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del d.P.R. n. 1199 del 1971;
- che il Consiglio di Stato, con l'adunanza della Seconda sezione in data 15 febbraio 2006, esprimeva il parere (n. sezione 4575/03-2482/04) sul ricorso straordinario;

- che nonostante l'avvenuta emissione del parere del Consiglio di Stato alla ricorrente UAAR non preveniva il decreto decisorio del ricorso straordinario;
- che, pertanto, la UAAR provvedeva, con atto del 19 gennaio 2007 pervenuto all'Amministrazione intimata il successivo 23 gennaio 2007, a diffidare codesto Ministero a emettere entro novanta giorni i provvedimenti di sua competenza;
- che in esito all'atto di diffida il Ministero, con nota del 15 febbraio 2007, prot. A00DGPER.09/2589/F, faceva presente alla ricorrente che dal Consiglio di Stato non gli era pervenuto alcun parere, oltre a quello interlocutorio reso nell'adunanza del 17 marzo 2004;
- che, tuttavia, il parere definitivo risulta essere stato espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, adunanza del 15 febbraio 2006, n. sezione 4575/03-2482/04;
- che il procedimento su ricorso straordinario è procedimento di cui è obbligatoria la definizione;
- che gli eventuali malfunzionamenti – reali o presunti – nelle comunicazioni tra l'Amministrazione e l'organo di consulenza non possono giustificare una lesione dell'interesse dell'amministrato ad avere una decisione sul ricorso straordinario;
- che sono trascorsi quasi quattro anni e mezzo dalla presentazione del ricorso straordinario senza che all'istante sia pervenuto il decreto decisorio;

DIFFIDA

il Ministro della pubblica istruzione a emettere entro novanta giorni i provvedimenti di sua competenza per la definizione del procedimento e avverte che decorso il termine suindicato l'inerzia dell'Amministrazione intimata al riguardo sarà considerata ai fini del ricorso giurisdizionale come rifiuto a provvedere.

Padova, 20 settembre 2007

Giorgio Villella